

AVV. MARIO RAMPINI
VIALE INDIPENDENZA, 49 - PERUGIA

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL'UMBRIA

ricorso

per

DEL BUONO CINZIA, [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Indipendenza, 49, come da procura speciale a margine del presente atto

contro

REGIONE DELL'UMBRIA, in persona del Presidente della

G.R. e legale rappresentante p.t.

e nei confronti di

e nei confronti di

MIGLIOSI ASSUNTA, [REDACTED]

3

MOSCONI MAURO, [REDACTED]

per l'annullamento, previa sospensiva e, prima ancora, previa adozione di misure cautelari di tutela interinale ex art.

21, comma 9, L. n. 1034/1971

A) della determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Umane finanziarie e strumentali della Regione dell'Umbria prot.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Cinzia Di Buono, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. Mario Rampini con ogni più ampia facoltà inerente il giudizio stesso, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente ricorso e di proporre eventuali motivi aggiunti, anche ai sensi dell'art. 1 della L. 205/2000 ed eleggo domicilio presso il suo studio sito in Perugia, Viale Indipendenza n. 49.

(Cinzia Del Buono)

La firma è autentica.

(Avv. Mario Rampini)

n. 9347 del 16/10/2009, pubblicata nel B.U.R.U. n. 44 del 27/10/2009 e con la quale è stata approvata la graduatoria "della fase preselettiva per l'ammissione al percorso formativo della progressione verticale per la categoria D - P.E. D1 - Profilo Istruttore Amministrativo, indetto con determinazione dirigenziale 5054/2008";

B) della determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Umane finanziarie e strumentali della Regione dell'Umbria prot. n. 9559 del 23/10/2009 con la quale è stato disposto lo scorrimento relativamente a talune posizioni della graduatoria approvata con la determinazione di cui sub A);

C) in via subordinata, del Bando per la progressione verticale per n. 31 posti complessivi approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione del personale della Regione dell'Umbria 12/6/2008 n. 5054, nonché, *in parte qua*, del "Regolamento sui percorsi verticali di carriera, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1749 dell'11/12/2002, come modificato con DGR n. 1319 del 27/7/2007";

D) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i "verbali dei lavori della Commissione" e dei relativi allegati, nonché gli atti relativi all'approvazione della graduatoria di merito formata all'esito del "percorso formativo" della progressione verticale intrapresa con la procedura selettiva in oggetto, là dove *medio tempore* emanati.

Il tutto con riserva di motivi aggiunti anche ai sensi dell'art. 1, L.

n. 205/2000.

FATTO

La Sig.ra Del Buono, con istanza del 14/7/2008, ha inteso partecipare alla procedura selettiva indetta con il Bando per la progressione verticale per n. 31 posti complessivi approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione del personale della Regione dell'Umbria 12/6/2008.n. 5054.

La procedura è riservata al personale interno della Regione dell'Umbria titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrato, tra le altre, nella categoria C.

L'odierna ricorrente ha partecipato per acquisire uno dei 15 posti disponibili nel profilo professionale di *"Istruttore direttivo amministrativo - Cat. D posizione economica D1"*.

La procedura selettiva è quella del corso-concorso che, per l'accesso alla categoria D1, si struttura attraverso:

- una prima valutazione dei titoli posseduti dai candidati *"volti all'ammissione ad uno specifico percorso formativo selettivo"* diretto a sfociare in una graduatoria includente un numero di candidati pari al triplo dei posti assegnati per ogni profilo professionale;
- la partecipazione obbligatoria ad uno specifico corso formativo di 54 ore, destinato a concludersi con un'apposita prova teorico-pratica e colloquio finale.

Il punteggio per la graduatoria finale scaturisce dalla somma del punteggio della preselezione con quello ottenuto alla prova teo-

rico-pratica e nel colloquio.

Per la progressione verticale che qui interessa (e cioè quella per lo sviluppo per la categoria D) il bando (art. 5) prevedeva che avrebbero costituito "titoli valutabili" (suscettibili di ricevere "fino ad un massimo di punti 12") *"i titoli di servizio, di studio, di cultura e diversi ovvero il curriculum formativo e professionale secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato C"*.

Il suddetto allegato "C", riprendendo pedissequamente quanto al riguardo contemplato dall'art. 8 del "Regolamento sui percorsi verticali di carriera, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1749 dell'11/12/2002, come modificato con DGR n. 1319 del 27/7/2007", ha previsto che il curriculum di ogni candidato (fino ad un massimo di 9 punti, su 12, attribuibili) andasse apprezzato alla stregua di una composita procedura valutativa avente ad oggetto una pluralità di elementi, "fatta in relazione alle caratteristiche e specificità dell'area e del profilo professionale per la quale si concorre" e destinata a sfociare in "un punteggio globale attribuito dalla Commissione ... adeguatamente motivato, con relazione dettagliata riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarli".

Il tutto con la precisazione che "La relazione dettagliata deve essere inserita integralmente nel verbale dei lavori della Commissione".

La procedura selettiva in esame si è sin da subito caratterizzata

per una peculiare accelerazione della tempistica senza che sia obiettivamente ravvisabile una qualche ragione di urgenza trattandosi di una procedura selettiva di avanzamento interno,;

- in data **16 ottobre 2009** risulta essere stata approvata la graduatoria finale e la Sig. Del Buono si è collocata al 39° posto della graduatoria dei "non ammessi" senza rientrare tra i 45 partecipanti ammessi a frequentare il corso di formazione obbligatorio;

- in data **27 ottobre** la graduatoria è stata pubblicata nel BURU e da tale data il bando di concorso (art. 9) stabiliva la decorrenza dei termini per il relativo gravame;

- ciò non di meno, in data **19 ottobre** (e quindi ben 8 giorni prima della pubblicazione della graduatoria) risulta aver preso avvio il predetto corso di formazione;

- a quanto consta alla ricorrente, il giorno **23 novembre p.v.** è previsto l'espletamento della prova scritta ed il successivo giorno **27 novembre** l'espletamento della prova orale.

Gli atti di cui in epigrafe, illegittimi quanto ingiusti e lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, vengono in questa sede impugnati, con richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari, anche di natura interinale ex art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

I - Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 4 e ss. del bando della procedura e del relativo allegato "C".

Eccesso di potere per: carenza dei presupposti, travisamento della fattispecie, difetto di adeguata istruttoria, contraddittorietà.

1.1 - Come anticipato, la Sig.ra Del Buono si è classificata al 39° posto della graduatoria dei "non ammessi" e cioè di coloro che si sono collocati alle spalle dei 45 partecipanti ammessi a frequentare il corso di formazione obbligatorio.

La posizione è stata determinata dal punteggio finale di 10,7200, costituito dalla sommatoria di punti 7,9000 per la valutazione dei titoli di servizio (peraltro conteggiate erroneamente, sottraendo tre mesi di servizio e, quindi, un minor punteggio di 0,15) e punti 2,82 per la valutazione del *curriculum*.

Alla stregua di quanto risulta dalla graduatoria pubblicata (unico atto amministrativo allo stato conosciuto dalla ricorrente), la Sig.ra Del Buono risulta essere stata oltremodo penalizzata proprio in relazione alla "*valutazione del curriculum*", atteso che sono stati palesemente disconosciuti:

- la pluriennale attività lavorativa svolta presso la Regione dell'Umbria;
- la specificazione dei servizi prestati e delle funzioni ed attività esercitate;
- lo svolgimento delle altre attività professionalmente attinenti al profilo messo a concorso;
- nonché il possesso di una molteplicità di titoli professionali *me-*

diò tempore acquisiti.

Per quel che verrà qui di seguito rilevato in merito, quanto meno, ai profili più significativi del *curriculum* della candidata, l'attribuzione di punti "2,82" per l'elemento della valutazione curriculare è a dir poco offensiva nei riguardi di quest'ultima, oltre a porsi in aperta ed insanabile contraddizione con precedenti graduatorie stilate, sui medesimi presupposti individuati dal bando che ci occupa, dalla stessa Regione dell'Umbria in relazione a procedure di progressione verticale già svoltesi negli scorsi anni. Aperta ed insanabile contraddizione che trascende, tanto è macroscopica la differenza tra le diverse valutazioni, qualunque possibile disquisizione in ordine alla, seppur minima, discrezionalità tecnica di cui può godere una Commissione giudicatrice nell'ambito di procedure di simile natura e che integra, altresì, il più eloquente e significativo sintomo del travisamento in cui è incorsa la Commissione giudicatrice e della carente istruttoria sottesa al suo agire.

E così, solo a titolo esemplificativo, vale la pena accennare alle valutazioni operate dalla Regione dell'Umbria circa il *curriculum* della ricorrente in occasione delle procedure di progressione verticale indette dalla Regione dell'Umbria con il Bando approvato con D.D. n. 12114/2002.

In particolare, per la progressione in categoria D1, il bando in quell'occasione emanato, prevedeva, in maniera assolutamente

speculare a quanto avvenuto da ultimo, l'attribuzione di 9 punti per la valutazione curriculare da attribuire e ciò sulla scorta dei medesimi criteri di valutazione.

Ebbene, in occasione dell'approvazione della graduatoria avvenuta con D.D. n. 8871 del 1 ottobre 2003 la ricorrente si è vista attribuire ben 6 punti per il *curriculum* vantato ed identico punteggio è stato attribuito all'esito della procedura culminata con la graduatoria approvata con D.D. 9921 del 2003.

Non è revocabile in dubbio che la valutazione del *curriculum* vantato dalla ricorrente con il punteggio di 2,82 attribuito con i provvedimenti in questa sede impugnati si pone in un così aperto contrasto con le precedenti valutazioni espresse dall'amministrazione, da suscitare, di per sé, il più che fondato convincimento dell'illegittimità dell'intera procedura.

Ciò anche considerando che il *curriculum* vantato dalla Sig.ra Del Buono rispetto a quello *illo tempore* (nel 2003) valutato, si è nel frattempo inevitabilmente arricchito di ulteriori e nuovi elementi – in termini di esperienze, servizio prestato e titoli acquisiti – che lo rendevano suscettibile di essere apprezzato con un punteggio ancora maggiore rispetto a quello in precedenza ottenuto.

Rilievo, quest'ultimo, da cui emergono palesi l'incongruità e l'irragionevolezza della valutazione in proposito effettuata nei riguardi della ricorrente, nonché l'irreversibile carattere lesivo

chè la stessa ha prodotto, atteso che sarebbe stata sufficiente l'attribuzione di poco più di un punto in più ai 10,7200 assegnati, per consentire l'inclusione della Sig.ra Del Buono nella graduatoria degli ammessi al corso formativo (l'ultimo in tale graduatoria ha conseguito il punteggio di 11,8800).

1.2 - Con ogni e più ampia riserva di formulare motivi aggiunti allorché l'amministrazione resistente avrà depositato la documentazione formata dalla Commissione giudicatrice (anche in relazione al raffronto della posizione degli altri candidati collocati in posizione utile), sin da ora è comunque possibile affermare che l'amministrazione ha espresso le proprie valutazioni senza tenere nella corretta considerazione le specifiche e peculiari competenze vantate dalla ricorrente in relazione al profilo messo a concorso.

A tale riguardo non si può prescindere dall'esame dei c.d. "criteri di valutazione" contemplati per la valutazione del curriculum dall'allegato "C" del Bando indetto per lo sviluppo verticale della categoria D1 e che vengono di seguito riportati:

"Ai fini della valutazione in questa categoria i candidati debbono descrivere le attività più qualificanti svolte nella propria carriera professionale, anche volte all'innovazione dei processi di lavoro, all'attenzione posta all'utenza ed ai costi delle attività svolte e dei servizi erogati e tese ad evidenziare la specializzazione professionale posseduta rispetto ai contenuti professionali dell'area / profilo professionale messo a selezione.

Vengono in rilievo, quindi, sia la preparazione culturale sia l'esperienza professionale posseduta, nonché la formazione certificata e pertinente acquisita con stages, corsi, seminari, giornate di studio utili alle funzioni proprie della posizione in conferimento.

Nel curriculum formativo e professionale vengono valutati: l'attività svolta, l'attitudine alle funzioni proprie della categoria superiore nonché le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifico rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie della categoria / posto cui si riferisce la selezione, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti in corsi di formazione e di aggiornamento in materie proprie o assimilabili a quelle richieste dal posto nonché delle attitudini alle funzioni proprie della categoria superiore, desunte anche dai risultati conseguiti?.

Senza in questa sede riproporre pedissequamente il curriculum professionale allegato all'istanza di partecipazione prodotta dalla ricorrente che, conosciuto ovviamente dall'amministrazione, deve considerarsi come parte integrante e di supporto alle censure del presente atto, si possono individuare diversi travisamenti nelle valutazioni della commissione giudicatrice sostanzialmente riconducibili al palese disconoscimento:

a) delle conoscenze pluri-specialistiche che la Sig.ra Del

Buono poteva vantare in materia di biblioteconomia, strumenti comunitari (regolamenti e gestione dei fondi strutturali), programmazione negoziata e accordi di programma quadro;

b) delle attività svolte e significative della posizione superiore come in ordine all'attribuzione alla Sig.ra Del Buono della qualifica di "responsabile del procedimento" con apposita lettera di incarico in ben n. 16 procedimenti relativi alla presentazione di progetti da parte di altrettanti enti locali finalizzati all'ottenimento delle provvidenze di cui al Docup ob. 2.2000 - 06 misura 3.2. bando TAC;

c) di un'attività caratterizzata da una complessità medio-alta deducibile da quanto esposto ai punti precedenti e recante uno spessore ben maggiore di quella propria del profilo attuale di appartenenza, così come quest'ultima è strutturato sulla base delle declaratorie dell'allegato A) al CCNL 1/3/1999;

d) di tutta una serie di relazioni organizzative interne con il personale preposto ai servizi di programmazione comunitaria, controlli e programmazione negoziata, attività relativa alle aree protette, turismo e ragioneria) ed esterne (conferimento della qualifica di R.U.P. dei progetti dei quali era stata attribuita la Responsabilità del Procedimento, e nei rapporti con gli Enti locali nonché con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio).

La valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice del cur-

riculum della Sig.ra del Buono sulla scorta di quanto precede risulta evidentemente incomprensibile.

Nonostante, infatti, la ricorrente abbia svolto e documentato tutta una serie di competenze e professionalità atte a dimostrare il possesso di un'attitudine alle funzioni proprie della categoria superiore, lo svolgimento di attività professionali e di studio di spessore ben maggiore rispetto a quello proprio della categoria di appartenenza, nonché il possesso di requisiti professionali e culturali in punto di formazione ed aggiornamento assolutamente attinenti alla qualifica da conseguire, la stessa si è vista attribuire appena 2,82 punti ovvero meno di un terzo del punteggio massimo attribuibile per il *curriculum* vantato dai candidati.

Soprattutto, la ricorrente ha conseguito un punteggio che, in termini comparativi e ribadendo ogni riserva di motivi aggiunti sul punto, stride palesemente con quello attribuito al personale che ha svolto esclusivamente funzioni di segreteria e non ha affatto curato, sotto il profilo tecnico istruttorio e procedimentale, numerose e diversificate attività amministrative.

Da qui discende l'insanabile illegittimità della procedura per i profili evidenziati in rubrica.

II - Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per: carenza dei presupposti, travisamento della fattispecie; difetto di adeguata istruttoria, contraddittorietà e insufficienza della mo-

tivazione.

2.1 - Il bando di concorso, allegato C, prevedeva che la valutazione degli elementi sopra specificati avrebbe dovuto essere *“fatta in relazione alle caratteristiche e specificità dell’area e del profilo professionale per la quale si concorre”* destinata a sfociare in *“un punteggio globale attribuito dalla Commissione ... adeguatamente motivato, con relazione dettagliata riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarli”*.

Nella specie risulta oltremodo evidente che la laconica attribuzione del punteggio numerico (sia quello “totale” che, ovviamente, quello “parziale” riferito al *curriculum*) non costituiscono modalità sufficiente o idonea ad assolvere all’obbligo motivazionale così come imposto dal bando.

Quand’anche sia stata realmente formata da parte della Commissione Giudicatrice una dettagliata relazione (e sul punto ci si riserva l’integrazione del gravame), a tutt’oggi la Sig.ra Del Buono non è in grado di conoscere le reali ed effettive ragioni sottese ad una valutazione così pregiudizievole per il proprio futuro professionale.

2.2 - Sotto altro profilo, viene in questa sede censurata, sempre in tema di carenza motivazionale, la mancata predeterminazione da parte della Commissione giudicatrice dei criteri di valutazione sulla base dei quali si strutturano i vari elementi di valutazione elencati dall’allegato C per l’attribuzione del punteggio relativo al

curriculum.

In altri termini, l'amministrazione opera un macroscopico travisamento concettuale nel considerare quali "criteri di valutazione" quelli che, in realtà, risultano essere i presupposti della valutazione stessa e, nel fare ciò, omette di esternare i veri e propri "criteri di valutazione" e cioè omette di indicare al ricorrere di quali specifiche circostanze un determinato elemento di valutazione possa e debba ricevere un determinato apprezzamento piuttosto che un altro.

Non risulta infatti che la Commissione abbia preventivamente indicato, in sostanza, l'iter logico concettuale alla luce del quale ogni singolo elemento di valutazione di cui si compone la complessa declaratoria di cui all'allegato "C" in ordine alla valutazione del *curriculum* avrebbe dovuto ricevere specifica valutazione.

Con l'effetto che la valutazione finale si appalesa l'esito di un procedimento assolutamente oscuro ed imperscrutabile.

2.3 - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto con riferimento alla previa individuazione del benché minimo criterio di ponderazione tra i diversi elementi di cui, si ripete, si compone la declaratoria espressa dall'allegato "C".

Rimangono infatti assolutamente sconosciuti i processi logico - argomentativi attraverso i quali, in relazione ai nove punti massimi attribuibili secondo il bando, determinati elementi sarebbero stati valutati con una certa rilevanza ponderale ed altri

elementi ancora, con una rilevanza diversa.

Anche sotto tale aspetto pertanto non si può che stigmatizzare l'operato della commissione giudicatrice che ha trovato il proprio esito nei provvedimenti qui impugnati.

III - In via subordinata, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento della fattispecie, genericità ed indeterminatezza dell'azione amministrativa.

La censura che segue ha valenza concettualmente subordinata al mancato accoglimento dei mezzi di gravame sopra esposti ed è volta a travolgere, se del caso, l'intera procedura selettiva a cominciare dalla *lex specialis*.

Il Bando della selezione indetta dalla Regione dell'Umbria, riprendendo pedissequamente il "Regolamento sui percorsi verticali di carriera, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1749 dell'11/12/2002, come modificato con DGR n. 1319 del 27/7/2007", ha individuato per l'elemento curriculare, come sopra visto, tutta una serie di elementi di valutazione senza, tuttavia, fornire la previa indicazione delle "chiavi di lettura" alla stregua delle quali i suddetti elementi di valutazione avrebbero dovuto ricevere specifica ponderazione ai fini dell'attribuzione del punteggio numerico e ciò anche predisponendo, se del caso, appositi sotto-elementi e sotto-criteri di valutazione

Analogamente a ciò che accade in materia di procedure di appalto, costituisce oramai un principio generale in materia di proce-

dure selettive quello secondo il quale la discrezionalità di cui dispone la commissione giudicatrice deve essere il più possibile limitata e tale condizione è resa possibile solo laddove sia la stessa *lex specialis* ad individuare, non solo (ovviamente) gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione, ma anche gli stessi criteri di valutazione e di ripartizione ponderale del punteggio che devono essere applicati dalla commissione giudicatrice.

Rilievo, quest'ultimo, che acquisisce ancor maggior peso là dove, come nel caso di specie, la ripartizione ponderale tra i vari elementi difetti del tutto ed il punteggio attribuibile sia "aperto" e cioè sia ricompreso in un *range* di un minimo e di un massimo.

Il bando della procedura in esame manca di qualunque elemento di tale natura e tale circostanza fa sì che il giudizio espresso dalla commissione non si sia caratterizzato quale esercizio di discrezionalità tecnica, bensì quale esercizio di un puro arbitrio.

istanza cautelare con richiesta di concessione di idonei provvedimenti presidenziali di tutela interinale ex art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971

Sussistono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati. Il *fumus boni iuris* emerge dai suesposti motivi di gravame, mentre il pregiudizio per la ricorrente discende direttamente dai rilievi appena sopra formulati per quel che riguarda

l'ingiusta estromissione - per l'ennesima volta - da una procedura di progressione verticale.

La misura cautelare interinale si rende invece necessaria per consentire alla ricorrente di avvalersi di un'effettiva tutela giurisdizionale ed è strettamente condizionata dalla tempistica che la Regione dell'Umbria ha inteso imprimere alla procedura *de qua*.

Come evidenziato in punto di fatto, il giorno 23 novembre prossimo venturo è previsto l'espletamento della prova scritta e il successivo giorno 27 quello della prova orale.

E' evidente che solo una sospensione interinale delle prove concorsuali consentirebbe alla ricorrente di ottenere effettiva tutela dalla presente iniziativa giurisdizionale, atteso che solo in quest'ultimo caso verrebbe salvaguardato il diritto della Sig.ra Del Buono di effettuare le prove insieme agli altri candidati, con consequenziale rispetto, altresì, del generale principio di contestualità degli esami.

Nel caso in cui le censure sopra esposte venissero ritenute fondate **nulla esclude** che possa predisporci un corso *ad hoc* per la ricorrente, visto che quello da cui la stessa è stata illegittimamente estromessa ha avuto pieno svolgimento nell'arco di poco più di un mese.

PQM

Si conclude, previa sospensiva e previa adozione di misure cautelari interinali, per l'accoglimento del ricorso e quindi per

l'annullamento degli atti impugnati. Con ogni conseguente pronuncia in merito alle spese di giudizio.

Il presente giudizio va esente dal versamento del cd. contributo unificato trattandosi di controversia di pubblico impiego.

Perugia, 16 novembre 2009

(Avv. Mario Rampini)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Perugia, ho notificato copia del suesteso atto a

REGIONE DELL'UMBRIA, in persona del Presidente della G.R. e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Perugia, - 06121 - C.so Vannucci, 96 ivi mediante consegna di copia fatta a mani di

MIGLIOSI ASSUNTA,

— ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

MOSCONI MAURO, i

ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge